

## LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: I DANNI PUNITIVI.

### *Abstract.*

Il costante dialogo posto in essere tra Corti superiori e internazionali ha contribuito negli ultimi decenni a ridisegnare i contorni della disciplina della responsabilità civile, la cui natura monofunzionale si rivela ormai concetto anacronistico. In tale dimensione evolutiva si inserisce l'istituto dei *punitive damages* di origine anglosassone che ha, in parte, contribuito a sgretolare la cristallizzata prospettiva meramente ristorativa del risarcimento del danno. Tale forma di liquidazione ultracompensativa nata in Inghilterra al fine di ristorare i danni morali, *illo tempore* non oggetto di risarcimento, ha trovato privilegiata sede applicativa nella materia dei *torts* d'oltreoceano e ciò per ragioni di ordine processuale e sostanziale. Da un lato l'assenza di un principio della soccombenza, per regolare le spese di giudizio, e la presenza costante della giuria nei processi civili, oltre che in quelli penali, dall'altro la mancanza di una riserva di legge penale in grado di tracciare un netto confine con l'universo civilistico, nonché l'evoluzione delle scuole di analisi economica del diritto, hanno contribuito ad irrobustire una concezione di responsabilità non solo protesa alla compensazione del danno, bensì asservita a funzioni sanzionatorie e punitive.

Un simile strumento si presenta *prima facie* in attrito con il sistema italiano che, relegando la funzione deterrente e punitiva all'interno dell'universo penalistico, ravvede nel risarcimento del danno una forma di ripristino dello *status quo ante* a livello patrimoniale, priva di qualunque connotazione sanzionatoria.

Sostenere, però, che sussista un vera e propria incompatibilità giuridica tra il sistema italiano e i danni punitivi di *common law* rappresenta un azzardo: si intravedono, infatti, in discipline settoriali e ipotesi eccezionali, forme di risarcimento del danno che presentano una *ratio* ultronea rispetto a quella meramente compensativa.

Pertanto, al fine di verificare come i *punitive damages* interagiscano con l'ordinamento italiano, anche alla luce della presa di posizione della Corte di Cassazione nel luglio 2017, imprescindibile è fotografare l'evoluzione della responsabilità civile, che fin dall'introduzione della disciplina del danno non patrimoniale ha fatto scricchiolare il fondamento monofunzionale dell'illecito.

Lungi dall'effettuare una (quasi) sterile opera di verifica relativa alla trasposizione dell'istituto sassone nel contesto italiano, in parte già realizzata dalla giurisprudenza di legittimità, certamente più interessante si rivela indagare come componenti punitive e deterrenti si siano insinuate nel sistema civilistico della responsabilità. Un'analisi approfondita, infatti, lascia trasparire che la difficile interazione tra sanzione e liquidazione risarcitoria trova la sua ragion d'essere non in aprioristiche etichette giuridiche, bensì in valutazioni dal sapore politico-economico, avvalorate dal latente timore di un collasso dell'universo assicurativo, la cui trama non si presenta pervasiva come, invece, negli *States*.

*This Phd thesis focuses on the evolution of tort law and on the concept of punitive damages. In order to analyse how the civil liability nowadays acts, worth noting is to investigate how different forms of*

*ultra-compensative restoration are able to operate in a system which supports a monofunctional liability perspective. The interesting metamorphosis undergone by Italian context represents the research base which allows investigation in new perspective: the forced dialogue between Italian and international Courts, the innovative approach to studies of "Economic analysis of law" and the intention to repeal the Jheringhiano brocardo "nullum crimen sine culpa" are factors which contribute to review Italian tort law framework. After the Court of Cassation ruled about the compatibility of punitive damages with the system (sent. 16601/2017), became manifest what doctrinal tradition argued for a long time, when glimpsed shades of prevention, deterrence and punishment, also in tort law and civil law.*